



novità argomenti specifici

## **TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE SU ASSEGGI DI SEDE PER SERVIZI ALL'ESTERO – (ART. 1, C. 271)**

- La disposizione di cui all'art. 51, c. 8 Tuir prevede che assegni di sede e le indennità percepite per i servizi prestati all'estero da parte del personale delle rappresentanze diplomatiche, dei consolati, degli istituti di cultura e delle scuole statali all'estero costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% della retribuzione percepita, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali, per tutti i lavoratori con contratti regolati sia dalla legge italiana che da quella locale.
- A decorrere dal 1.04.2018, fermo restando quanto disposto agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

## **CO.CO.CO. NELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DILETTANTISTICHE – (ART. 1, CC. 358-360)**

- Costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.
  - I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir).
  - I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 Tuir).
  - Dal 1.01.2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.
  - Per i primi 5 anni dal 1.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

## **ESENZIONE DAL REDDITO DEI COMPENSI SPORTIVI PER DILETTANTI – (ART. 1, C. 367)**



- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.
- L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

## ESENZIONE IRPEF PROVENTI DA APICOLTURA – (ART. 1, C. 511)

Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei Comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef.

## DONAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE – (ART. 1, C. 208)

- Ai fini delle disposizioni contenute nella L. 166/2016, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, sono fornite le definizioni di: “medicinali destinati alla donazione” (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), “soggetti donatori del farmaco”, “articoli di medicazione” e “altri prodotti”, da individuarsi con decreto del Ministero dell'Economia (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per motivi simili).
- Sono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti ai fini di solidarietà sociale per le quali non opera la presunzione di cessione nonché le procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti.
- In particolare, tali beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a condizione che:
  - a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto, ovvero un documento equipollente;

Aderente a:



- b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
- c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, nell'esercizio di un'attività commerciale.

## **SPETTACOLI TEATRALI ASSOGGETTATI AD ALIQUOTA IVA DEL 10% – (ART. 1, c. 340)**

- È ridefinito il servizio di contratti di scrittura connessi con «spettacoli teatrali», indicato nella tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972, che definisce i beni e servizi assoggettati ad aliquota Iva del 10%, sostituendolo dal seguente: contratti di scrittura connessi con «spettacoli di cui al n. 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».
- Al citato n. 123) sono indicati gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

## **PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE APPLICABILI AGLI ANIMALI VIVI – (ART. 1, c. 506)**

Con decreto, da adottare entro il 31.01 di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

Aderente a:



## **ACCISA SULLA BIRRA – (ART. 1, c. 514)**

A decorrere dal 1.01.2019 l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

## **SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI – (ART. 1, CC. 1051-1058)**

Dal 1.01.2018 è introdotta la tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte del gettito (67%) sia destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43% e per il gioco a distanza del 47%.

## **ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA (ZLS) – (ART. 1, CC. 61-65)**

È istituita la Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni. La ZLS è istituita con DPCM, su proposta della Regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni.

## **AGEVOLAZIONI PER CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA – (ART. 1, CC. 119,120)**

- Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del D.Lgs. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento).
- Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna:



- da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'art. 2135 c.c.;
- dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.
- L'affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni e comporta, in ogni caso, la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% ed il 50% a favore del giovane imprenditore.
- Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
- Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'art. 8 L. 590/1965.
- Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale (ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 99/2004).

## **CONTRASTO ALLA POVERTÀ: ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI – (ART. 1, c. 200)**

Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e di garantire, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, gli ambiti territoriali possono effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato.

## **CREDITO D'IMPOSTA NEL SETTORE DELLA VENDITA DI LIBRI AL DETTAGLIO – (ART. 1, CC. 319-321)**

- A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
- Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
- Gli esercizi possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».



- Con decreto, da adottare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabilite le disposizioni applicative.
- Il credito d'imposta:
  - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  - è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

## **AGEVOLAZIONI PER EVENTI SISMICI NEL CENTRO ITALIA – (ART. 1, CC. 736-746)**

- È prorogata al 31.05.2018 la ripresa dei versamenti tributari sospesi per i soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.08.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Per tali soggetti è prorogata al 2018 la disposizione che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi dei fabbricati fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016 per effetto degli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 nel Centro-Italia.

## **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI PER SOGGETTI COLPITI DALL'ALLUVIONE DI LIVORNO – (ART. 1, C. 756)**

La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (Provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9.09.2017 si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito.

## **CREDITO D'IMPOSTA ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE – (ART. 1, CC. 924, 925, 927)**

Aderente a:



- Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
- Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.

## **INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E DEI FONDI PENSIONE – (ART. 1, C. 73)**

Gli enti di previdenza e i fondi pensione possono investire, nell'ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati (peer to peer lending).

## **PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) – (ART. 1, C. 80)**

- È abrogata la disposizione che richiedeva che fossero emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, almeno il 70% degli strumenti finanziari in cui sono destinate le somme o i valori del piano di risparmio a lungo termine, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso.
- È abrogata la presunzione assoluta di impresa immobiliare per l'impresa con patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

## **NORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI TERZO SETTORE – (ART. 1, CC. 209-213)**

Sono introdotte disposizioni di coordinamento normativo di alcune disposizioni vigenti, rispetto al Codice del Terzo Settore di recente emanazione, mediante l'introduzione nelle disposizioni rispettivamente novellate della medesima dicitura: "gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3.07.2017, n. 117".



## **PRESTITO SOCIALE COOPERATIVE – (ART. 1, c. 238)**

Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

## **SOMME VERSATE DAI SOCI DI COOPERATIVE – (ART. 1, c. 239)**

L'art. 2467 c.c., relativo ai finanziamenti dei soci, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Pertanto, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società cooperativa non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

## **RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE NELLE COOPERATIVE – (ART. 1, CC. 240-243)**

- Con delibera da adottare entro 6 mesi dal 1.01.2018 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce con delibera i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi a specifici criteri.
- In particolare, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, la delibera deve prevedere che il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito; saranno inoltre definiti i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
- Deve essere previsto, altresì, che l'ammontare complessivo del prestito sociale non ecceda, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

## **DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO- SINFONICHE – (ART. 1, c. 323)**





- Sono incrementate (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziare per ridurre il debito fiscale delle fondazioni e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (art-bonus).
- Inoltre, è prorogato (dal 2018) al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, avevano presentato il piano di risanamento (previsto dall'art. 11 D.L. 91/2013).

## **SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE ODONTOIATRICO – (ART. 1, C. 442)**


Le società operanti nel settore odontoiatrico versano un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30.09 dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

## **SOCIETÀ TRA AVVOCATI – (ART. 1, C. 443)**

Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni.

## **DISCIPLINA DELL'ENOTURISMO – (ART. 1, CC. 502-505)**

- Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
- Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'art. 5 L. 413/1991, che prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25%, nonché la determinazione dell'Iva mediante riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili in



misura pari al 50% del suo ammontare (a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni).

- Il regime forfettario dell'Iva si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.
- L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

## **EQUIPARAZIONE AI COLTIVATORI DIRETTI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI – (ART. 1, c. 515)**

Relativamente alle norme previste dalla L. 203/1982 in materia di contratti agrari, l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (Iap) è equiparato al coltivatore diretto. Ciò consente all'imprenditore agricolo professionale di fruire del diritto di prelazione in materia di stipula dei contratti agrari di locazione, attualmente riservata ai coltivatori diretti.

## **REGISTRO DEI DISTRIBUTORI ED ESERCENTI DI GIOCO – (ART. 1, c. 1060)**

È istituito, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

## **CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IMPRESE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE – (ART. 1, c. 1097)**

- Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3, c. 1, nn. 1-14) D.Lgs. 708/1947 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'Inps. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle medesime categorie con contratto di prestazione d'opera di durata

Aderente a:



superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

- L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle citate categorie nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.
- In caso di inosservanza delle disposizioni le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

## **PUBBLICITÀ DELLE VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI – (ART. 1, C. 1101)**

- La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web.
- Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

## **INFORMAZIONI ANTIMAFIA PER TERRENI AGRICOLI – (ART. 1, C. 1142)**

- È differito al 31.12.2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi superiori a 5.000 euro e fino a 25.000 euro.
- Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica a partire dal 19.11.2017.

Brescia, 18 gennaio 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)